

DELIBERAZIONE 3 DICEMBRE 2024
520/2024/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SULCIS

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1319^a riunione del 3 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2020, 368/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 368/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2021, 628/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 742/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 742/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 548/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 548/2023/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 10 ottobre 2022, prot. Autorità 48776, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2022, prot. Autorità 63124, del 1° dicembre 2022;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 21 dicembre 2022, prot. Autorità 69113, di pari data;
- la comunicazione di Terna, del 5 aprile 2023, prot. Autorità 24082, di pari data (di seguito: terza comunicazione Terna);

- la comunicazione di Terna, del 15 gennaio 2024, prot. Autorità 3668, del 16 gennaio 2024 (di seguito: quarta comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 3 aprile 2024, prot. Autorità 24896, di pari data (di seguito: quinta comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 3 settembre 2024, prot. Autorità 62613, del 4 settembre 2024 (di seguito: sesta comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 30 luglio 2024, prot. Autorità 55279, di pari data (di seguito: comunicazione Enel Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 742/2022/R/eel, su istanza di ENEL PRODUZIONE, l'impianto essenziale Sulcis è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2023; il menzionato impianto essenziale era già stato ammesso al regime di reintegrazione in anni precedenti al 2023, ivi inclusi gli anni 2021 e 2022 (rispettivamente con le deliberazioni 368/2020/R/eel e 628/2021/R/eel);
- con la deliberazione 548/2023/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli importi degli acconti del Corrispettivo relativi al periodo compreso tra i mesi di gennaio e agosto 2023 per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la comunicazione Enel Produzione, ENEL PRODUZIONE ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2023, in relazione, tra l'altro, all'impianto Sulcis;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende, per l'impianto Sulcis, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la determinazione del Corrispettivo e i costi fissi stimati per l'anno 2023 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 65.22 stabilisce che:
 - i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto nell'anno cui si riferisce il Corrispettivo risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
 - l'utente dell'impianto possa richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - Terna trasmetta all'Autorità la menzionata metodologia e le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità;
- Terna ha trasmesso i dati sulle indisponibilità per la determinazione del Corrispettivo dell'impianto Sulcis relativo:
 - all'anno 2021 con la prima e la seconda comunicazione Terna;
 - all'anno 2022 con la terza e la quarta comunicazione Terna;
 - all'anno 2023 con la quinta e la sesta comunicazione Terna;
- in merito all'indisponibilità dell'impianto Sulcis in ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, Terna ha reso disponibili sia il tasso calcolato con il metodo standard, sia quello determinato tenendo conto delle richieste di ENEL PRODUZIONE di escludere dal calcolo i periodi orari in cui l'indisponibilità è stata dovuta a cause dipendenti da Terna e a prescrizioni di natura autorizzativa che hanno limitato il funzionamento delle unità dell'impianto (di seguito: metodo alternativo); con specifico riferimento all'anno 2021, inoltre, Terna, nella seconda comunicazione Terna, ha evidenziato di ritenere che soltanto una parte dei periodi di indisponibilità indicati da ENEL PRODUZIONE debbano essere esclusi dal calcolo (di seguito: metodo alternativo rettificato), motivando la propria posizione e fornendo il tasso di indisponibilità definito secondo il metodo alternativo rettificato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, ai fini della determinazione dei Corrispettivi dell'impianto Sulcis per gli anni 2021, 2022 e 2023, il tasso di indisponibilità dell'anno 2021 corrisponda a

quello calcolato con il metodo alternativo rettificato, di cui alla seconda comunicazione Terna, e i tassi di indisponibilità relativi agli anni 2022 e 2023 siano quelli definiti con il metodo alternativo, di cui rispettivamente alla quarta e alla sesta comunicazione Terna; in questo modo, limitatamente a quanto risultato ammissibile in esito agli approfondimenti effettuati da Terna, si tiene conto delle istanze di ENEL PRODUZIONE volte a escludere dal calcolo specifici periodi in cui l'indisponibilità è stata dovuta a cause dipendenti da Terna e a prescrizioni di natura autorizzativa che hanno limitato il funzionamento delle unità dell'impianto.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo per l'anno 2023 (di seguito anche: Acconto), con riferimento all'impianto Sulcis, chiarendo che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui costi fissi, sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione e su eventuali imprecisioni relative ai tassi di indisponibilità;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza ove le verifiche menzionate al precedente alinea conducessero al riconoscimento di costi e ricavi diversi da quelli indicati dall'utente nell'istanza di reintegrazione; a tal fine, per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE, l'Acconto è determinato come pari al 70% della differenza tra:
 - il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2023 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2023 in relazione all'impianto Sulcis, di cui alla comunicazione Enel Produzione, iscrivendo tra i ricavi gli acconti, di cui al comma 65.30, riconosciuti da Terna ai sensi della deliberazione 548/2023/R/eel;
- non rettificare i costi fissi rilevanti per il calcolo dell'Acconto, dato che dalla quinta e dalla sesta comunicazione Terna emerge che il tasso di indisponibilità dell'impianto Sulcis nell'anno 2023 calcolato con il metodo alternativo risulta non superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti, applicando per gli anni 2020, 2021 e 2022 i tassi di indisponibilità determinati rispettivamente con il metodo standard, con il metodo alternativo rettificato e con il metodo alternativo

DELIBERA

1. di stabilire che, nei termini esplicitati in premessa e ai fini della determinazione dei Corrispettivi dell'impianto Sulcis per gli anni 2021, 2022 e 2023, il tasso di indisponibilità dell'anno 2021 corrisponda a quello calcolato con il metodo alternativo rettificato, di cui alla seconda comunicazione Terna, e i tassi di indisponibilità relativi

- agli anni 2022 e 2023 siano quelli definiti con il metodo alternativo, di cui rispettivamente alla quarta e alla sesta comunicazione Terna;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2023, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
 3. di stabilire che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 31 dicembre 2024;
 4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
 5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini